



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES)
SETTORE 10 - OPERE PUBBLICHE A TITOLARITA' REGIONALE ED EDILIZIA
SANITARIA**

Assunto il 22/05/2018

Numero Registro Dipartimento: 515

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5060 del 23/05/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA E LA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA E REGIONE CALABRIA, FINALIZZATA ALLA VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO "HIPPONION-VALENTIA" DI VIBO VALENTIA ED ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI IDRAULICHE E STRADALI CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI VIBO VALENTIA COD. VV 175B/10. CUP MASTER J49H11000090001 - CUP J47H16000640007- CIG 6853603C1A .

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge Regionale 13.03.1996 n.7 recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale”;

VISTI gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n.541 del 16.12.2015, modificata con D.G.R. n.51_2016, con la quale è stata approvata la Nuova Struttura Organizzativa della Giunta Regionale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 12/07/2016, avente ad oggetto: “Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con Delibera n. 541/2015 e s.m.i. - Determinazione della entrata in vigore”;

VISTA la DGR n. 450 del 29.09.2017 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento n. 2 “Presidenza”, all’ing. Domenico Pallaria;

VISTO il Decreto 16.10.2017, n. 110, del Presidente della Regione, recante “Dirigente ing. Domenico Pallaria. Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Presidenza” della Giunta della Regione Calabria”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 453 del 29.09.2017, con la quale le competenze in materia di edilizia sanitaria regionale, dapprima ripartite nel Settore n. 7 “Opere pubbliche a Titolarità Regionale ed Edilizia Sanitaria” del Dipartimento Infrastrutture, LL.PP., Mobilità e nel Settore n. 6 “Patrimonio, Edilizia Sanitaria, HTA” del Dipartimento Tutela della Salute, sono state riunificate nel Settore n. 10 “Opere pubbliche a Titolarità Regionale ed Edilizia Sanitaria” del Dipartimento Presidenza;

VISTI il D.Lgs. 163 del 12/4/2006 e s.m.i. ed il DPR n.207 del 5 ottobre 2011 e s.m.i.;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e in particolare l’art. 15 secondo cui le Pubbliche Amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i., e in particolare l’articolo 112, che disciplina le modalità per la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica richiamando il principio della concertazione;

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare l’articolo 10, che prevede che il Ministero, ai fini del più efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali può stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati;

VISTO il DPCM n. 171 /2014, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89” ed in particolare l’articolo 33, che prevede che le Soprintendenze amministrano e controllano i beni dati loro in consegna, curano l’istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e convenzioni; esse altresì stipulano accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali;

VISTO il D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296 recante: “Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato”;

PREMESSO CHE:

- il progetto preliminare relativo alla realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia è stato approvato dal Commissario Delegato ai sensi dell’OPCM 3635/2007, con propria Ordinanza Commissariale n. 31 del 4 maggio 2011, registrata alle Corti dei Conti, Sezione Regionale di controllo Catanzaro alla data del 17.5.2011, Reg. n. 1 Foglio n. 376;
- con Decreto del Dirigente Generale n. 13696 del 7 ottobre 2013, l’Ing. Domenico Pallaria è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del medesimo Nuovo Ospedale;
- con Decreto del Dirigente Generale n. 4675 dell’8 maggio 2017, sono stati approvati gli elaborati finali del progetto preliminare del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia “Realizzazione del nuovo Ospedale di

Vibo Valentia” (Codice CUP del Progetto: J49H11000090001), a seguito della verifica ai sensi degli artt. 93, comma 6 e 112, comma 5 del D.Lgs 163/2006;

CONSIDERATO CHE:

- con riguardo alle problematiche di sicurezza idrogeologica della struttura ospedaliera, in esito alla Conferenza di servizi preliminare sul progetto preliminare aggiornato, come da relativo verbale del 30 luglio 2015, l’Autorità di Bacino Regionale, ha espresso il parere che, seppure l’area da occupare non sia vincolata da alcuna perimetrazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), si rendeva necessario predisporre un adeguato studio idrologico-idraulico dell’intero bacino in cui ricade l’opera, nonché il progetto delle opere idrauliche per la mitigazione del rischio nell’area;
- nella medesima seduta della Conferenza di Servizi, alla luce del parere espresso dall’Autorità di Bacino Regionale e considerato che il progetto posto a base di gara non prevedeva alcun intervento di sistemazione idraulica sulla rete dei ricettori delle acque raccolte nell’area ospedaliera e che, pertanto, non sono compresi nel contratto di concessione obblighi alla realizzazione di opere al di fuori del perimetro dell’area espropriata, è stata verbalizzata la determinazione dell’Amministrazione Regionale di demandare all’Autorità di Bacino Regionale ed al Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, l’effettuazione degli studi idrologici ed idraulici richiesti nel suddetto parere dell’ABR, nonché l’individuazione degli eventuali interventi di sistemazione che dovessero rendersi necessari per la messa in sicurezza dell’area in oggetto, anche ai fini di assicurare la corrispondente copertura finanziaria;
- con Decreto del Dirigente Generale LL.PP. n. 10329 del 30.8.2016:
 - ✓ è stato affidato al Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, LL.PP., Mobilità, l’incarico di Responsabile del Procedimento per la realizzazione dell’“Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo - Calzone e di raccolta delle acque bianche, ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia - Ripristino dell’ufficiosità idraulica del Fosso Calzone”;
 - ✓ è stato approvato il progetto preliminare dell’intervento, per l’importo finanziato di € 3.500.000,00, a valere sulle risorse rese disponibili dal Commissario Straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico con Decreto n. 441 del 17.5.2016 (Intervento denominato VV 175B/10);
- con Decreto n. 837 del 23.9.2016 il Commissario ha preso atto dell’approvazione del progetto preliminare dell’intervento, ha dichiarato la pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità dell’opera ed ha disposto il vincolo preordinato all’esproprio per pubblica utilità;
- le opere previste nel progetto approvato - consistenti nella realizzazione di un canale principale, avente origine in prossimità della rotatoria d’ingresso all’area ospedaliera e che recapiterà le acque direttamente nell’attuale sezione di testata del Fosso Calzone, nel quale confluiranno le acque provenienti da due canali che saranno realizzati lungo la strada comunale (ex SS 606) e dai collettori di raccolta e scarico delle acque piovane dell’area ospedaliera - sono finalizzate ad assicurare condizioni di funzionalità e sicurezza idrogeologica al realizzando Nuovo Ospedale di Vibo Valentia;
- è necessario che la progettazione delle opere idrauliche di mitigazione del rischio idrogeologico si integri efficacemente con la progettazione della struttura e del sistema di raccolta, convogliamento e smaltimento delle acque nell’area di pertinenza, prevedendosi, altresì, che parte del tracciato delle opere di mitigazione ricadano all’interno dell’area destinata alla realizzazione del Nuovo Ospedale, con una minore incidenza di costi e di tempi connessi alle relative procedure espropriative;
- è necessario, altresì, che la progettazione delle opere idrauliche di mitigazione del rischio idrogeologico si integri efficacemente con la progettazione delle opere stradali, per minimizzare le interferenze, le sovrapposizioni e le disfunzioni, di carattere organizzativo e temporale, che inevitabilmente si genererebbero, nel caso in cui l’opera principale e l’opera complementare venissero progettate e realizzate da operatori differenti, in tempi potenzialmente non compatibili;
- con Decreto del Dirigente Generale n°2788 del 15/3/2017, il dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, LL.PP., Mobilità, in qualità di Responsabile del Procedimento ha aggiudicato definitivamente, ai sensi dagli artt. 57, comma 5, lett a), e 147, commi 1 e 2, del D.Lgs 163/2006, i servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori relativi all’intervento “*Ripristino ufficiosità idraulica Fosso Calzone - Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Calzone Rio Bravo e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia*” - Cod. VV 175B/10” Cod. CUP Master J49H11000090001 - CUP J47H16000640007 - CIG 6853603C1A, all’operatore economico VIBO HOSPITAL SERVICE S.P.A., già titolare del contratto di concessione per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia;

- con il Decreto Commissariale n. 165 del 21/3/2017, il Commissario Delegato ha preso atto dell'aggiudicazione definitiva dell'intervento di sistemazione idrogeologica e del relativo servizio di verifica, dell'approvazione dei rispettivi schemi di contratto, nonché della rimodulazione del quadro economico;
- il contratto di affidamento al Concessionario dell'intervento complementare di "*Ripristino officiosità idraulica Fosso Calzone - Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Calzone Rio Bravo e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia*" è stato stipulato in data 5/4/2017 e assunto al Rep. n. 361 del registro dei contratti della Regione Calabria;

CONSIDERATO CHE:

- con Decreto del Dirigente Generale LL.PP. n. 1790 del 13.03.2018:
 - ✓ è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento, per l'importo totale di € 4.500.000,00, di cui € 3.500.000,00, a valere sulle risorse rese disponibili dal Commissario Straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico con Decreto n. 441 del 17.5.2016, ed € 1.000.000,00, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio regionale al capitolo di spesa n. U6106012900;
 - ✓ sono stati affidati i servizi tecnici aggiuntivi di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché lavori aggiuntivi relativi al "*Ripristino officiosità idraulica Fosso Calzone - Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Calzone Rio Bravo e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia*", al Concessionario VIBO HOSPITAL SERVICE S.P.A., già titolare del contratto di concessione per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia e del contratto complementare Rep. n. 361 del 5/4/2017;
- con Decreto n. 107 del 19.3.2018 il Commissario:
 - ✓ ha preso atto dell'approvazione del progetto definitivo dell'intervento, giusto Decreto Dirigenziale n.1790 del 13 marzo 2018;
 - ✓ ha riconfermato quanto già disposto in merito alla pubblica utilità, ai sensi dell'art. 12 comma 1 DPR n. 327/2001 e smi e dell'art. 27 D.Lgs n.50/2016, e al vincolo preordinato all'esproprio oltre l'urgenza e l'indifferibilità delle opere, ai sensi degli artt. 10 e 22bis del DPR n. 327/2001 smi, già effettuato con D.C. n°837 del 23/9/2016 e con D.C. n°615 del 30/10/2017;
 - ✓ ha autorizzato l'esecuzione dell'intervento, ai sensi dell'art. 10, c.5 e 6, del D.L. 91/2014, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n.26, ai fini della immediata costituzione della variante agli strumenti di pianificazione urbanistica, demandandone l'attuazione al Comune di Vibo Valentia;
- in data 13 aprile 2018, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia e degli interventi di sistemazione idrogeologica e di sistemazione della viabilità d'accesso, nonché per l'attuazione della relativa variante allo strumento urbanistico comunale, tra la Regione Calabria, il Comune di Vibo Valentia e il Commissario Straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria;
- il contratto aggiuntivo di affidamento al Concessionario dei maggiori servizi e lavori conseguenti all'approvazione del progetto definitivo dell'intervento è stato stipulato in data 20/4/2018 e assunto al Rep. n. 1161 del registro dei contratti della Regione Calabria;

CONSIDERATO CHE:

- i progetti di sistemazione idrogeologica e di adeguamento della viabilità di accesso dell'area ospedaliera prevedono necessariamente l'acquisizione di terreni, in larga parte privati, attraverso procedure espropriative, già avviate sui progetti preliminari;
- tra le aree che occorre rendere disponibili per le opere suddette sono comprese parti di immobili acquisiti al demanio statale dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali mediante procedura espropriativa (Decreto Ministeriale del 21/10/2005), sottoposti a vincolo archeologico, in quanto posti ai margini del comprensorio del Parco Archeologico di Hipponion-Valentia, nel comune di Vibo Valentia (Mura Greche), identificati nel catasto terreni del Comune di Vibo Valentia ai:
 - ✓ foglio di mappa n. 27, particella n. 240 (derivante, per frazionamento dall'originaria particella n. 223) per una superficie di circa mq 1220 da occupare stabilmente e di ulteriori circa mq 2285 da occupare temporaneamente in fase esecutiva;
 - ✓ foglio di mappa n. 27, particella n. 401 (derivante, per frazionamento dall'originaria particella n. 223) per una superficie di circa mq 0 da occupare stabilmente e di ulteriori circa mq 180 da occupare temporaneamente in fase esecutiva;
- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia del Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo, nel corso della

Conferenza di Servizi sui progetti definitivi indetta dal Commissario Delegato per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico con nota prot. n. 3510 del 31 ottobre 2017, ha reso parere favorevole alla realizzazione degli interventi, con la prescrizione della sorveglianza in fase di esecuzione;

- ai fini della realizzazione delle opere, si rende necessario stipulare una convenzione tra la Soprintendenza e la Regione, ai fini della cessione alla Regione stessa del diritto superficario ex artt. 952 e 953 c.c. sull'area sopra descritta e sottoposta a vincolo inibitorio, nel rispetto degli obiettivi generali di tutela del patrimonio archeologico;
- la medesima convenzione dovrà prevedere, necessariamente, la valorizzazione del comparto del Parco Archeologico di Hipponion-Valentia, attraverso lavori afferenti alla conservazione e valorizzazione su progetto prodotto dalla Soprintendenza che la Regione realizzerà sull'area archeologica, per un importo di €37.500,00, sulla base del presumibile valore di mercato dell'immobile sopra descritto;

TENUTO CONTO CHE:

- con nota PEC in data 16 maggio 2018, acquisita, in pari data, al prot. n. 170771, la Regione Calabria ha trasmesso alla Soprintendenza uno schema di convenzione e relativi allegati (**Allegato 1**), concordato tra i competenti uffici della Regione Calabria e della Soprintendenza;
- con nota n. 4672 del 17 maggio 2018, acquisita al prot. n. 176778 del 18.05.2018, la Soprintendenza ha espresso parere favorevole sul suddetto schema;

CONSIDERATO CHE la spesa connessa alla stipula della suddetta convenzione, pari a €37.500,00, trova copertura nel quadro economico dell'intervento, a valere sulle risorse stanziato dal Decreto del Commissario Straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico, n. 441 del 17/5/2016 e disponibili sulla contabilità speciale n. 5605, istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Catanzaro, intestata al Commissario medesimo;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

Tutto ciò, visto, premesso, considerato e ritenuto, a termine delle richiamate disposizioni legislative e regolamentari

DECRETA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare lo schema di convenzione e relativi allegati (**Allegato 1**) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
3. Di autorizzare il Responsabile del Procedimento alla sottoscrizione della convenzione ed alla contestuale registrazione al Repertorio dei Contratti della Regione Calabria.
4. Di stabilire che la spesa connessa alla stipula della suddetta convenzione, pari a €37.500,00, trova copertura, nel quadro economico dell'intervento, a valere sulle risorse stanziato dal Decreto del Commissario Straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico, n. 441 del 17/5/2016 e disponibili sulla contabilità speciale n. 5605, istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Catanzaro, intestata al Commissario medesimo.
5. Di stabilire che il presente decreto non comporta oneri a valere sulle risorse del Bilancio Regionale.
6. Di stabilire che il presente decreto e la convenzione sottoscritta tra le parti vengano trasmessi all'Ufficio del Commissario Straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico, per la presa d'atto.
7. Di notificare il presente decreto alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia e di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento n. 2 "*Presidenza*", ai sensi della L.R. 06.04.2011, n.11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento.
8. Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
9. Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale avanti il competente T.A.R. entro i termini di legge.

Sottoscritta dal Funzionario istruttore

VERRE FERDINANDO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
Responsabile del Procedimento

PALLARIA DOMENICO

(con firma digitale)



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo



REGIONE CALABRIA

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA E LA PROVINCIA DI
VIBO VALENTIA
e
REGIONE CALABRIA**

*Finalizzata alla valorizzazione del Parco Archeologico "Hipponion-Valentia" di Vibo Valentia
ed alla realizzazione delle opere complementari idrauliche e stradali connesse alla
realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia
ai sensi dell'art. 15 L. n. 241/1990*

TRA

Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, in persona del Soprintendente *pro tempore*, Dott.ssa Anna Maria Guiducci, (di seguito denominato “Soprintendenza”);

e

Regione Calabria, in persona del Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza *pro tempore*, Ing. Domenico Maria Pallaria (di seguito denominato anche “Regione”);

nel seguito indicate congiuntamente come le “Parti”

PREMESSO CHE

- la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l’organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale;
- la riqualificazione e la valorizzazione dei siti archeologici rappresenta un contributo diretto alla promozione della cultura, del territorio e del turismo ed il patrimonio immobiliare del settore pubblico rappresenta un valore sociale ed economico di fondamentale importanza per il Paese che, attraverso l’avvio di concrete iniziative di valorizzazione può costituire un fattore di crescita per l’economia;
- il Ministero provvede alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e alla promozione delle attività culturali e, nell’esercizio di tali funzioni, favorisce la cooperazione con gli Enti territoriali e locali, con le altre Amministrazioni Pubbliche, con i privati e con le organizzazioni di volontariato e opera per la massima fruizione dei beni culturali e ambientali e per la più ampia promozione delle attività culturali;
- le iniziative poste in essere mediante i programmi unitari e concertati con gli Enti territoriali mirano a garantire la razionalizzazione dell’uso dei beni statali, in coerenza con le norme vigenti in materia;

CONSIDERATO CHE

- in data 13 dicembre 2007, il Ministero della Salute e la Regione Calabria, hanno sottoscritto un Accordo di Programma per la realizzazione di quattro Nuovi Ospedali in Calabria, tra cui l’ospedale di Vibo Valentia, con i fondi ex art. 20 L. n. 67/1988;
- con Decreto del Dirigente Generale n. 4675 dell’8 maggio 2017, sono stati approvati gli elaborati finali del progetto preliminare aggiornato del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, ed è stato stabilito

che il Concessionario proceda alla progettazione integrata delle opere principali connesse alla realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia e ricomprese nel Contratto di Concessione, con le opere complementari idrauliche di sistemazione del fosso Rio Bravo – Calzone e di sistemazione della viabilità di accesso al Nuovo Ospedale, ricomprese nei relativi contratti complementari;

- nell’ambito della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, si rende necessario effettuare opere complementari di sistemazione idrogeologica e di adeguamento della viabilità di accesso dell’area ospedaliera; i progetti di tali opere complementari prevedono necessariamente l’acquisizione di terreni, in larga parte privati, attraverso procedure espropriative, già avviate sui progetti preliminari;
- tra le aree che occorre rendere disponibili per le opere suddette sono comprese parti di immobili acquisiti al demanio statale dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali mediante procedura espropriativa (Decreto Ministeriale del 21/10/2005), sottoposti a vincolo archeologico, in quanto posti ai margini del comprensorio del Parco Archeologico di Hipponion-Valentia, nel comune di Vibo Valentia (Mura Greche), identificati nel catasto terreni del Comune di Vibo Valentia ai:
 - ✓ foglio di mappa n. 27, particella n. 240 (derivante, per frazionamento dall’originaria particella n. 223) per una superficie di circa mq 1220 da occupare stabilmente e di ulteriori circa mq 2285 da occupare temporaneamente in fase esecutiva;
 - ✓ foglio di mappa n. 27, particella n. 401 (derivante, per frazionamento dall’originaria particella n. 223) per una superficie di circa mq 0 da occupare stabilmente e di ulteriori circa mq 180 da occupare temporaneamente in fase esecutiva;
- la Soprintendenza, nel corso della Conferenza di Servizi sui progetti definitivi indetta dal Commissario Delegato per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico con nota prot. n. 3510 del 31 ottobre 2017, ha reso parere favorevole alla realizzazione degli interventi, con la prescrizione della sorveglianza in fase di esecuzione;
- ai fini della realizzazione delle opere, si rende necessario stipulare una convenzione tra la Soprintendenza e la Regione, ai fini della cessione alla Regione stessa del diritto superficario ex artt. 952 e 953 c.c. sull’area sopra descritta e sottoposta a vincolo inibitorio, nel rispetto degli obiettivi generali di tutela del patrimonio archeologico;
- la medesima convenzione dovrà prevedere, necessariamente, la valorizzazione del comparto del Parco Archeologico di Hipponion-Valentia, attraverso lavori afferenti alla conservazione e valorizzazione su progetto prodotto dalla Soprintendenza che la Regione realizzerà sull’area archeologica, per un importo di 37.500 €, sulla base del presumibile valore di mercato dell’immobile sopra descritto;

VISTI

- la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e in particolare l’art. 15 secondo cui le Pubbliche Amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i., e in particolare l’articolo 112, che disciplina le modalità per la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica richiamando il principio della concertazione;
- Il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, ed in particolare l’articolo 10, che prevede che il Ministero, ai fini del più efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali può stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati;
- il DPCM n. 171 /2014, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*” ed in particolare l’articolo 33, che prevede che le Soprintendenze amministrano e controllano i beni dati loro in consegna, curano l’istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e convenzioni; esse altresì stipulano accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali;
- il D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296 recante: “*Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato*”;

Quanto sopra visto, premesso e considerato, si conviene e si stabilisce quanto segue

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nel corpo della presente Convenzione, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 2

(Oggetto e obiettivi)

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la formalizzazione di un rapporto di collaborazione istituzionale, finalizzato:
 - all’avvio di nuove iniziative di valorizzazione del comparto del Parco Archeologico di Hipponion-Valentia nel Comune di Vibo Valentia, cui la Regione si impegna a contribuire, in

collaborazione con la Soprintendenza, per interventi sull'area archeologica delle "Mura Greche";

- al perfezionamento degli atti amministrativi necessari a consentire la realizzazione di parte delle opere complementari di sistemazione idrogeologica e di adeguamento della viabilità di accesso dell'area ospedaliera connesse al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, su un'area acquisita al demanio statale mediante procedura espropriativa dal Ministero, ricadente ai margini del Parco Archeologico di Hipponion-Valentia.

Articolo 3

(Impegni assunti dalle Parti)

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a porre in essere tutte le attività di propria competenza – come di seguito meglio specificate – necessarie per il pieno conseguimento degli obiettivi definiti all'art. 2.
2. La Soprintendenza costituisce in favore della Regione, che accetta, il diritto superficario ex artt. 952 e 953 c.c., su parti di immobili acquisiti al demanio statale dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali mediante procedura espropriativa (Decreto Ministeriale del 21/10/2005), sottoposti a vincolo archeologico, in quanto posti ai margini del comprensorio del Parco Archeologico di Hipponion-Valentia, nel comune di Vibo Valentia (Mura Greche), identificati nel catasto terreni del Comune di Vibo Valentia:
 - ✓ al foglio di mappa n. 27, particella n. 240 (derivante, per frazionamento dall'originaria particella n. 223) per una superficie di mq 1220 da occupare stabilmente e di ulteriori circa mq 2285 da occupare temporaneamente in fase esecutiva;
 - ✓ al foglio di mappa n. 27, particella n. 401 (derivante, per frazionamento dall'originaria particella n. 223) per una superficie di circa mq 180 da occupare temporaneamente in fase esecutiva;per come meglio specificate nel piano particellare tabellare (Allegato 1) e nel piano particellare grafico (Allegato 2), allegati alla presente convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. La suddetta costituzione è finalizzata alla realizzazione e manutenzione delle opere, ivi ricadenti, degli interventi:
 - VV 175B/10 - "Ripristino officiosità idraulica Fosso Calzone - Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Calzone Rio Bravo e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia" – Progetto definitivo - CUP Master J49H11000090001 - CUP J47H16000640007;
 - Intervento "Opere stradali relative alla viabilità d'accesso al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia" – Progetto definitivo - Cod. CUP J49H11000090001.
4. Il terreno oggetto del presente atto viene concesso alla Regione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti i diritti, azioni e ragioni allo stesso inerenti.

5. Le opere che la Regione realizzerà sulla suddetta area, per il tramite del Concessionario Vibo Hospital Service S.p.A., saranno conformi ai progetti esecutivi dei medesimi interventi, approvati con provvedimenti dell'Autorità competente.
6. La Regione si obbliga a far realizzare le opere previste nei progetti esecutivi suddetti in conformità alle normative urbanistiche vigenti, in piena osservanza delle leggi e delle normative tecniche di riferimento, con ottenimento di tutte le relative autorizzazioni.
7. La Regione si impegna ad assumere tutte le iniziative volte a prevenire danni a reperti archeologici eventualmente rinvenibili durante la fase di costruzione delle opere di cui al presente atto, anche attraverso la sorveglianza in corso d'opera durante le fasi di scavo, con modalità da definire con la Soprintendenza.
8. Nell'ambito delle funzioni di tutela, controllo ed attività tecnico scientifiche attribuite dalla vigente normativa sui beni archeologici, la Soprintendenza svolge funzioni di vigilanza sull'attuazione della presente convenzione.
9. La Regione si impegna ad attuare tutte richieste della Soprintendenza inerenti la presente convenzione, poste a tutela dell'interesse archeologico.
10. La Soprintendenza garantisce alla Regione la piena disponibilità e l'uso esclusivo del terreno sul quale dovranno essere realizzate le suddette opere stradali e di sistemazione idrogeologica; la sua libertà da pesi, gravami, oneri reali, vincoli, privilegi, servitù passive apparenti e non apparenti; garantiscono, inoltre, la piena libertà da affittanze o altri contratti agrari ai sensi della L. n. 203/1982.
11. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla realizzazione, alla manutenzione, all'esercizio o alla modifica delle opere stradali ed idrogeologiche oggetto del presente atto sono a carico della Regione.
12. La Regione solleva la Soprintendenza, a termine dell'art. 2043 del Codice Civile, da ogni responsabilità per eventuali danni dipendenti dalle opere, per manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per danni provocati a terzi, nonché si impegna a manlevare e tenere indenne la Soprintendenza da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di queste ultime in ragione di violazioni normative direttamente o indirettamente connesse all'esecuzione del presente atto.
13. La consegna degli immobili sopra descritti avverrà secondo modalità che verranno definite tra le parti, in tempi compatibili con il cronoprogramma di esecuzione dei lavori.
14. Tutte le spese e gli oneri fiscali relativi al presente atto sono a carico della Regione.
15. Per quanto non contemplato nel presente atto, le Parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile e a quelle del T.U. 1775/1933 ed eventuali modificazioni ed integrazioni.

16. In caso di controversie che dovessero insorgere tra le Parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro.
17. Al presente contratto, è allegato il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Responsabile del Comune di Vibo Valentia (VV) prot. n. 6224 in data 6 febbraio 2018 (Allegato 3).
18. La Regione si impegna a porre in essere attività di comunicazione e promozione della valenza archeologica del Parco, sia in fase di realizzazione delle opere connesse alla presente convenzione, che a regime.

Articolo 4

*(Risorse finanziarie ed ulteriori
impegni tra le parti)*

1. La Regione nell'ambito delle attività di collaborazione con la Soprintendenza, si impegna ad assicurare l'affidamento e l'esecuzione dei lavori relativi ad un intervento di conservazione e valorizzazione del comparto del Parco Archeologico di Hipponion-Valentia, a valere sulle risorse specificate ai successivi commi 4 e 5.
2. La Soprintendenza si impegna ad assicurare la redazione della progettazione, fino al livello esecutivo, dell'intervento di cui al comma 1, di conservazione e restauro di beni culturali, nonché ad ottenere tutte le autorizzazioni e nulla osta necessari, come previsti dalla specifica normativa tecnica di settore e del vigente Codice dei Contratti Pubblici, da trasmettere alla Regione Calabria, per le successive fasi di affidamento ed esecuzione dei lavori.
3. Il collaudo delle opere avverrà a cura di tecnico incaricato dalla Soprintendenza.
4. I lavori di cui ai precedenti commi sono finanziati a valere sul quadro economico dell'intervento "Ripristino officiosità idraulica Fosso Calzone - Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Calzone Rio Bravo e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia" - CUP Master J49H11000090001 - CUP J47H16000640007, il cui progetto definitivo è stato approvato con Decreto n. 1790 del 13/03/2018, per un importo massimo di €. 37.500,00 € (Euro Trentasettemilacinquecento/00).
5. La Regione si impegna altresì a reperire ulteriori risorse finanziarie all'interno della programmazione regionale, da destinare alla valorizzazione del Parco Archeologico di Hipponion-Valentia.

Articolo 5

(Revisioni e integrazioni)

1. La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata o aggiornata esclusivamente in forma scritta con eventuali atti aggiuntivi o integrativi.
2. Essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali atti aggiuntivi o integrativi e sopravvivrà a questi ultimi, continuando con essi a regolare la materia tra le Parti.

Articolo 6

(Sanzioni)

1. Qualora durante le fasi lavorative i beni subiscano dei danni, la Soprintendenza, ai sensi del DPCM 171/2014 e s.m.i. art. 33 comma 1 lettera d), instruirà i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Dlgs 42/2004, nonché dall'art. 33 comma 2 del DPR 380/2001 e s.m.i.
2. La Regione si impegna ad osservare, oltre le prescrizioni imposte nel presente atto di convenzione, tutte le altre che la Soprintendenza intenda impartire. In caso di inosservanza la convenzione è revocata.

Articolo 7

(Tempistica)

1. La Regione si impegna ad iniziare i lavori di cui all'articolo 4 della presente Convenzione entro il termine perentorio di 12 mesi (dodici mesi) dalla data di trasmissione del progetto esecutivo di cui al precedente art. 4, comma 1, come risultante da apposito verbale di consegna.
2. I tempi di realizzazione dell'intervento e delle singole fasi dello stesso saranno definiti nel cronoprogramma dei lavori, che dovrà essere accettato dalla Regione Calabria.
3. In caso di ritardi nella realizzazione dell'opera rispetto ai tempi fissati nel presente articolo, per cause non ascrivibili alla Regione Calabria, verrà data immediata comunicazione alla Soprintendenza, ed il termine finale verrà proporzionalmente differito, senza applicazione di penali e/o richiesta di risarcimento danni.

Articolo 8

(Riservatezza)

1. Tutti i dati, documenti o altri materiali che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione della presente Convenzione dovranno essere considerati come "informazioni riservate", ove qualificati come tali dalla Parte che li comunica.
2. Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, salvo diverse pattuizioni, da formalizzarsi per iscritto.
3. Ciascuna delle Parti adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù della presente Convenzione.

Articolo 9

(Formalità fiscali)

1. La presente Convenzione, che consta di n. 9 (nove) facciate e viene sottoscritta in formato elettronico con firma digitale, comporta oneri finanziari a carico delle Amministrazioni contraenti e sarà registrata, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura della Regione. La validazione della stessa è effettuata con la semplice apposizione delle firme digitali dei designati.
2. Il presente Atto è, inoltre, esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella "Allegato B"

al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Articolo 10

(Pubblicazione e notifica)

1. La presente Convenzione sarà pubblicata sui rispettivi siti istituzionali delle Parti, al fine di assicurarne la massima conoscenza e diffusione.
2. La presente Convenzione sarà notificata all'Agenzia del Demanio, a cura del Ministero, per i conseguenti adempimenti.

Articolo 11

(Disposizioni finali)

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivanti dall'attuazione degli impegni contenuti nella presente Convenzione.

Articolo 12

(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate tramite e-mail ai seguenti indirizzi:

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia

Piazza Castello/Via Cimino 1

89122 Reggio Calabria (RC)

E-mail: sabap-rc@beniculturali.it

PEC: mbac-sabap-rc@mailcert.beniculturali.it

Regione Calabria – Dipartimento Presidenza

Cittadella Regionale – Loc. Germaneto

88100 Catanzaro (CZ)

E-mail: dm.pallaria@regione.calabria.it

PEC: dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it

Letto, approvato e sottoscritto in formato elettronico con firma digitale (ai sensi del D.Lgs. n.82/2005)

Per la Regione Calabria

Il Dirigente Generale
Dipartimento Presidenza
(Domenico Maria Pallaria)

(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005)

Per il MIBACT

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per la città metropolitana di
Reggio Calabria e la provincia di Vibo
Valentia

Il Soprintendente
(Anna Maria Guiducci)

(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005)

COMUNE DI VIBO VALENTIA - NUOVO OSPEDALE DI VIBO VALENTIA

Intervento di sistemazione idrogeologica del Fosso Calzone - Piano particellare

TRATTO A MONTE DELL'AREA OSPEDALIERA

N.° Piano	Ditta	Foglio	Particella	Consistenza			Coltura	Confini Catastali (P.IIe)	Superficie	Superficie da occupare temporaneamente	V.V. Valore Venale al mq	V.A.M.	Indennità base	Eventuali indennità aggiuntive Art. 40 c. 4	Indennità aggiuntiva art. 42 comma 1	Indennità Occupazione d'Urgenza annua	Indennità annua per aree in occupazione temporanea (art. 50)	Totale	
				ha	are	ca													
2	Ministero Beni Culturali e Archeologici - Demanio dello Stato	27	240	3	10	0	seminativo	401-400-238-236-197-224-225-405	1.220,00	2.285,00	€ 15,00	€ 0,82	€ 18.300,00	€ 1.000,40	€ 1.000,40	€ 1.525,00	€ 14.281,25	€ 36.107,05	
12	Ministero Beni Culturali e Archeologici	27	401	0	7	32	seminativo	400-240-197-s.p.	0,00	180,00	€ 15,00	€ 0,82	€ 0,00	€ 147,60	€ 147,60	€ 0,00	€ 1.125,00	€ 1.420,20	
																	€	37.527,25	
																	in c.t.	€	37.500,00



S. Onofrio

243

197

152

401

240

400

395

436

437

142

147

148

433

439

159

160

377

26

376

423

420

419

422

224

225

226

407

368

418

421

314

311

98

309

73

193

153

78

119

79

81

140

304

75

310

308

72

193

51

45

50

71

412

410

398

438

426

417

19

190

89

228

149



CITTÀ DI VIBO VALENTIA
DIPARTIMENTO 2 – SETTORE 4 - Territorio e Pianificazione
Urbana Sostenibile Servizio 1- Urbanistica-Abusivismo-ERP

Prot. 6224
 del 06 FEB. 2018



Sig. Olivato Pier Renzo
Pres.te "Vibo Hospital Service S.p.A"
Via Don A. Porta, 39 bis
Rovigo

=====

Oggetto: Certificato di destinazione e prescrizioni urbanistiche (ex art.30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380).

IL DIRIGENTE

- Vista l'istanza del 30 gennaio 2018, prot. 5044, il Sig. Olivato Pier Renzo, nato a Anguillara Veneta il 6.12.54, in qualità di Legale Rappresentante "Vibo Hospital Service" S.p.A., chiede il rilascio del presente certificato;
- Vista la Variante al Piano Regolatore Generale (Variante Karrer) adottata con deliberazione del Commissario Prefettizio n.648 dell'11.4.1988;
- Vista la deliberazione del C.C. n.37 del 25.5.98 inerente alla presa d'atto della tacita approvazione della predetta Variante (delibera divenuta esecutiva l'11.6.98 e pubblicata sul B.U.R. l'11.7.98);
- Considerato che il TAR Calabria con ordinanza 3.12.98 disponeva la sospensiva della deliberazione n.37/98;
- Considerato che il Consiglio di Stato, con proprie ordinanze 20.12.00, nn.6644 e 6645, sospendeva le decisioni del Tar Calabria n.1034/2000 e n.1035/2000;
- Vista la deliberazione della G.C. n.4/2001 inerente alla presa d'atto delle predette ordinanze del Consiglio di Stato;
- Viste le decisioni definitive dello stesso Consiglio di Stato nn.547/02 e 548/02 inerenti all'annullamento delle sentenze del Tar Calabria nn.1034/00 e n.1035/00 sopra citate;
- Vista la Legge Regionale 16 aprile 2002, n.19 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare gli articoli 58, 60 e 65 della L.R. n. 19/2002, nonché l'art. 12 del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- Considerato che l'Ente ha adottato il PSC in data 05.12.2014 con deliberazione n.84 e che, ai sensi dell'art.60 della LR 19/2002 e s.m.i., sono decorsi i termini riguardanti l'applicazione delle misure di salvaguardia;
- valutato che, ai sensi dell'art.65, comma 2, lettera a) della L.R. 19/2002 e s.m.i. il PRG, a suo tempo approvato, conserva validità limitatamente alle zone omogenee A) e B) e relative sottozone previste nei medesimi strumenti, mentre per le rimanenti zonizzazioni è estesa la destinazione agricola, disciplinata dagli art. 50, 51, 52 della LR 19/2002 e s.m.i.;
- Visti gli atti d'ufficio;
- Visto il D.P.R. n.380/01;

CERTIFICA

- per quanto in premessa indicato, che i terreni, siti in agro di Vibo Valentia, distinti in catasto al foglio di come di seguito riportato:
- foglio di mappa n.22, particelle nn. 624, 626, 359, 70, 106, 71, 643, 514, 289, 301, 402, 69, 469, 299, 292;
- foglio di mappa n.27, particelle nn. 400, 240, 418, 421, 142, 143, 159, 160, 26, 420, 423, 401, 468, 385, 149;

così come si individuano nella cartografia in atti, hanno la seguente destinazione urbanistica in base alla Variante al Piano Regolatore Generale meglio descritta in premessa:

- le particelle 624 e 626 e parte della particella n.359 (foglio di mappa 22) ricadono in *Zona Agricola Normale (AN)*;
- la particella n.359 ricade, per una esigua parte, in *Zona Residenziale di Ristrutturazione (RR) – Zona B*, altra parte ricade in *Zona Agricola Normale (AN)*, la rimanente parte ricade in *Zona per servizi pubblici di quartiere – Zona F*;
- le particelle n. 69, 70 e 71 (foglio di mappa n.22) sono intersecate da una zona per la viabilità, le rimanenti superfici delle richiamate particelle ricadono in *Zone per servizi di interesse generale (Zone sportive, Asp)* e in *Zona per servizi pubblici di quartiere – Zona F*;
- le particelle nn.106, 514, 289, 301, 402, 469 e 299 del foglio di mappa n.22, ricade in *Zone per servizi di interesse generale (Zone sportive, Asp) – Zona F*;
- la particella n.643 (foglio 22) ricade per la maggiore superficie in *Zona Agricola Normale (AN)*, la rimanente parte ricade in *Zone per servizi di interesse generale (Zone sportive, Asp)*;
- la particella n.292 (foglio 22) ricade in parte in *Zona Agricola Normale (AN)* e in parte in *Zona per servizi pubblici di quartiere – Zona F*;

- le particelle nn.420, 423, 143 (area e fabbricati graffiati), 142 (area e fabbricati graffiati), 159, 160, 26 (area e fabbricati graffiati), del foglio di mappa n.27, ricadono in *Zona di recupero (ex L.28.2.1985, n.47)*;

- le particelle nn.421 e 418, del foglio 27, ricadono in *Zone per servizi di interesse generale (Zone sportive, Asp) – Zona F*;
- le particelle 385 e 149 (area e fabbricato graffiato) ricadono in *Zone per Servizi di Interesse Generale*, e in particolare, in *zona per l'istruzione medio-superiore, AS – Zona F*;

- le particelle nn.400, 401 e 240, del foglio di mappa n.27, ricadono in *Zona a verde naturale e attrezzato, VA – Zona F*;
- la particella n.468 (foglio 27) ricade in *Zona agricola di salvaguardia ambientale, AA*; sull'area in questione insiste un impianto di distribuzione carburanti;

- per la zona agricola normale (Variante Karrer) le prescrizioni urbanistiche sono contemplate dall'art.44 delle norme tecniche di attuazione della Variante Generale al P.R.G.C. di cui si allega lo stralcio per farne parte integrante e sostanziale del presente certificato;

- Per dette zone sono, comunque, fatte salve tutte le intervenute norme di cui alla Legge Regionale n.19/2002 nonché le disposizioni contenute nelle linee guida ad essa collegate e pubblicate sul B.U.R. del 4.12.2006;

- le Zone per servizi di interesse generale e quelle per servizi pubblici di quartiere sono normate dagli artt. 32 e 33 delle norme tecniche di attuazione della Variante Generale al P.R.G.C.;

- si precisa che relativamente alle zone *RR*, con Decreto Dirigenziale (V° Dipartimento – Urbanistica ed Ambiente – della Regione Calabria) 29 agosto 2002, n.10656, è stata approvata la variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, adottata con delibera del Consiglio Comunale 13.11.01, n.80 (assimilando le Zone Residenziali di Ristrutturazione alle Zone Residenziali esistenti e di Completamento), che riscrive così l'art.36:

Zone Residenziali di Ristrutturazione (RR)

- In queste zone sono consentite tutte le destinazioni previste nelle zone di completamento da applicarsi sia per le nuove che per le costruzioni esistenti;
Si applicano i seguenti indici e parametri:
indice di utilizzazione fondiaria
- nelle nuove costruzioni:
Uf = pari a quello risultante dal rapporto tra superficie lorda esistente Sl e superficie fondiaria Sf con un massimo di $Uf = 0,8/0,6$ mq/mq.
nelle costruzioni ammodernate:
Uf = pari a quello risultante dal rapporto tra superficie lorda esistente Sl e superficie fondiaria Sf, dedotte tutte le superfetazioni e sovrastrutture aggiunte posteriormente alla costruzione del fabbricato.
Indice di fabbricabilità fondiaria nelle nuove costruzioni $I_f = 2,4$ mc/mq.
Altezza massima $H = 16$ m.
parcheggi e autorimesse = 1 mq/3mq di Sl di cui nelle nuove costruzioni, il 30% di parcheggi di uso pubblico, ai margini degli edifici.
Area con verde di vicinato attrezzato secondo le indicazioni dell'art.25 = 1 mq./3mq. Sl.



Area con verde di vicinato attrezzato secondo le indicazioni dell'art.25 = 1 mq./3mq. Sl.

Oneri di urbanizzazione primaria eventualmente assolti con l'ammodernamento, il ripristino o la ricostruzione delle opere relative, in base a quanto previsto dalla convenzione o dall'atto d'obbligo.

Oneri di urbanizzazione secondaria come definiti dalla specifica deliberazione di Consiglio Comunale; contributo commisurato al costo di costruzione, secondo le indicazioni regionali.

- Per le zone di recupero, individuate ai sensi della L.47/85, la relazione integrativa della Variante Generale al P.R.G.C. così recita:

Piani di recupero ex Legge 47/85: sono identificati secondo le disposizioni contenute nella circolare della Regione Calabria n.1 del 1987; nell'ambito della variante vengono ad essere delimitati successivamente dall'Amministrazione che darà attuazione agli stessi a mezzo di relativo piano particolareggiato da collegare al primo P.P.A.;

- si precisa che sulle particelle 240, 400, 401 e 468 (foglio 27), insiste un vincolo imposto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali della Calabria;
- una esigua parte della particella n.292, più precisamente quella adiacente all'^{FOSSO} individuata nella Tav. 01 – Sistema Strutturale Comunale – Scenari della pericolosità idraulica – Approvato con D.P.C.M. 27.10.2016 – con la sigla "P3";
- che le particelle nn. 624, 626, 359, 70, 106, 71, 643, 514, 289, 301, 402, 69, 469, 299, 292, del foglio di mappa n.22 e le particelle nn. 400, 240, 418, 421, 142, 143, 159, 160, 26, 420, 423, 401, 468, 385, 149, del foglio di mappa n.27, non rientrano nella perimetrazione delle aree a rischio e/o pericolo di frana, né in quelle a rischio di inondazione, di cui al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) ai sensi delle leggi 365/2000, n.183/89 e 267/98;
- che la maggiore superficie della particella n.292, del foglio di mappa n.22, e le rimanenti particelle sopra elencate non ricadono in area compresa tra quelle assoggettate ai vincoli idrogeologici, ai sensi del R.D. 3267/23, nonché ai vincoli di cui alla L.R.10/93;
- che detti immobili non ricadono in zona a vincolo paesaggistico di cui alle leggi 1497/39, 1089/39, 431/85 e successive modifiche ed integrazioni;
- che le particelle nn. 624, 626, 359, 70, 106, 71, 643, 514, 289, 301, 402, 69, 469, 299, 292, del foglio di mappa n.22 e le particelle nn. 418, 421, 142, 143, 159, 160, 26, 420, 423, 385, 149, del foglio di mappa n.27, non ricadono in area assoggettata a vincolo preordinato all'esproprio, non ricadono in aree comprese tra quelle di importanza comunitaria nonché in quelle con vincoli inibitori ai sensi del D.Lgs.42/04 e della L.R.23/90;

Sono fatte salve tutte le altre disposizioni di carattere generale, vigenti in materia di edilizia ed urbanistica, comprese quelle inerenti la protezione del nastro stradale ai sensi del D.M. 1.4.68, n.1404 e successivo D.P.R n.147/93 in esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, nonché tutte le altre prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione e del Regolamento Edilizio Comunale.

Si rilascia a richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla legge.

Vibo Valentia, li 5 febbraio 2018

**Il Resp. del Procedimento
Geom. Raffaele Paladino**



**Il Dirigente
Dott. Michele Fratino**



relative o con la cessione delle aree eventuali, in base a quanto previsto dall'atto d'obbligo;

e) oneri di urbanizzazione secondaria, come definiti dalla specifica deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 44 - Zone agricole

Sono destinate all'esercizio dell'agricoltura, intesa non soltanto come funzione produttiva, ma anche come funzione di salvaguardia del sistema etnogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturale.

In queste zone sono consentite esclusivamente abitazioni o attrezzature necessarie alle attività di cui sopra e precisamente:

a) abitazioni per i proprietari per diretti manuali coltivatori della terra e per coloro che siano nel possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, così come definito dall'art. 12 della legge n. 153/1975;

b) stalle, porcilaie, edifici per allevamenti;

c) silos, serbatoi idrici, magazzini per i prodotti del suolo, ricoveri per macchine agricole, essiccatoi;

d) abitazioni padronali limitatamente alla superficie utile esistente alla data d'adozione della Variante.

In queste zone la Variante si attua per intervento diretto.

Le relative concessioni possono essere ottenute, in base alle indicazioni delle presenti norme, unicamente dai proprietari, nonché dagli affittuari e dai mezzadri che, ai sensi delle leggi vigenti, hanno rispettivamente acquisito il diritto di sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere oggetto della concessione stessa.

La richiesta di nuove costruzioni di attrezzature dovrà essere



corredata da una relazione che dimostri la congruità delle funzioni dei fabbricati e delle loro dimensioni rispetto alle dimensioni delle superfici colturali (in affitto e/o in proprietà, ma comunque nel territorio comunale) dell'azienda e ai suoi programmi produttivi.

Per i nuovi impianti zootecnici, la superficie colturale deve assicurare almeno il 50% della base alimentare necessaria all'allevamento.

Per gli allevamenti suinicoli il progetto dovrà indicare adeguate misure per la depurazione degli scarichi.

Le zone agricole sono così suddivise:

1) Zone agricole di salvaguardia ambientale, AA

Riguardano le zone agricole dove è vietata ogni modificazione della morfologia agraria, vegetale e topografica esistente, a protezione dell'ambiente naturale (o del prossimo abitato): è imposto quindi il mantenimento di eventuali viali alberati, filari di alberi, gruppi di alberi, siepi di recinzione ed altri consistenti elementi di verde.

Per l'accesso e l'utilizzo delle limitrofe zone a parco naturale o attrezzato, potranno essere individuate nelle zone agricole di salvaguardia ambientale percorsi pedonali o automobilistici da acquisire in base alla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Per le ville, le case padronali di campagna e l'edilizia rurale di valore ambientale, valgono le modalità e le possibilità d'intervento indicate nel precedente art. 25.

In tutti gli altri casi è consentita la demolizione e la ricostruzione in loco, a parità di superficie utile, da conteggiare per gli indici urbanistici.

Si applicano i seguenti indici e parametri:



[Handwritten signature]

- a) indice di utilizzazione fondiaria
- nelle abitazioni, $U_f = 0,01$ mq/mq
 - nelle attrezzature, U_f come risulta dalla relazione allegata, di cui al presente articolo, comma 3);
- b) indice di fabbricabilità fondiaria
- nelle abitazioni, $I_f = 0,03$ mq/mq
 - nelle attrezzature, I_f come risulta dalla relazione allegata di cui al presente articolo, comma 3).

2) Zone agricole normali, AN

Riguardano le zone agricole senza particolari limitazioni.

Per le ville, le case padronali di campagna e per l'edilizia rurale con valore ambientale, valgono le modalità e le possibilità d'intervento di cui al precedente articolo 35.

In tutti gli altri casi è consentita la demolizione e la ricostruzione in loco, a parità di superficie utile, da conteggiare per gli indici urbanistici.

Si applicano i seguenti indici e parametri:

- a) indice di utilizzazione fondiaria
- nelle abitazioni, $U_f = 0,01$ mq/mq
 - nelle attrezzature, U_f comunque non superiore ad $1/25$ dell'area in proprietà;
- b) indice di fabbricabilità fondiaria
- nelle abitazioni, $I_f = 0,05$ mq/mq
 - nelle attrezzature, I_f come risulta dalla relazione allegata, di cui al presente articolo, comma 3);
- c) oneri di urbanizzazione primaria, eventualmente assolti con la sistemazione del territorio, qualora ne siano alterate le caratteristiche.

